



Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Fédération des médecins suisses
Federazione dei medici svizzeri
Swiss Medical Association

Guida per i medici in Svizzera

Formazione - Perfezionamento - Aggiornamento

Novembre 2011

Elfenstrasse 18, Casella postale 170, CH-3000 Berna 15
Telefono +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12
awf@fmh.ch, www.fmh.ch/awf

[La Legge sulle professioni mediche \(LPMed\)](#) entrata in vigore il 1° settembre 2007 costituisce la base legale della formazione universitaria, del perfezionamento e dell'aggiornamento e regola l'esercizio delle cinque professioni mediche universitarie. La [LPMed e la relativa Ordinanza](#) hanno lo scopo di garantire la libera circolazione delle persone che esercitano una delle cinque professioni mediche universitarie su tutto il territorio svizzero. Pertanto, la Legge definisce in particolare:

- i requisiti che la formazione universitaria e il perfezionamento professionale devono soddisfare;
- le condizioni per l'ottenimento di un diploma federale e di un titolo federale di perfezionamento;
- le condizioni per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri;
- le norme relative al libero esercizio delle professioni mediche universitarie.

La FMH (Federazione dei medici svizzeri) in qualità di associazione professionale a livello svizzero, è responsabile per il regolamento e l'attuazione del perfezionamento professionale dei medici. L'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) è un istituto autonomo in seno alla FMH, è responsabile per l'intero settore del perfezionamento e dell'aggiornamento professionale e attribuisce i titoli di specialista nel quadro dei programmi di perfezionamento professionale accreditati dalla Confederazione. La sovrintendenza del perfezionamento medico spetta alla Confederazione che esamina a intervalli regolari l'accreditamento dei corsi di perfezionamento e di conseguenza la qualità del perfezionamento offerto.

La presente guida vuole essere un aiuto per tutti gli interessati, affinché possano orientarsi all'interno delle condizioni quadro previste dalle leggi e dalle competenti istituzioni ed avere delle informazioni circa:

- l'ottenimento di diplomi di formazione, di titoli di perfezionamento professionale e di certificati d'aggiornamento,
- il riconoscimento di diplomi di formazione esteri e di titoli di perfezionamento esteri,
- l'ammissione alla professione medica sul piano della polizia sanitaria, del diritto concernente le assicurazioni sociali e del diritto riguardo agli stranieri.

1. La formazione – Studio e diploma di medico

1.1. Lo studio di medicina dura sei anni e si conclude con il rilascio del diploma federale di medico. Il diploma autorizza ad esercitare *come dipendente* l'attività medica in un ospedale o in uno studio medico (cfr. [art. 36 LPMed](#))

Chi desidera iniziare o proseguire uno studio di medicina in Svizzera, o desidera ottenere il riconoscimento per un esame intermedio, deve rivolgersi alla [Conferenza dei rettori delle università svizzere \(CRUS\)](#) e/o ai [decanati delle facoltà di medicina](#).

1.2. I [diplomi di medico indicati nella direttiva UE 2005/36](#) sono equiparati al diploma federale di medico. Tuttavia, questi diplomi di medico bisogna ancora farli riconoscere formalmente dalla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#).

Anche chi non è in possesso di un diploma di medico conformemente a quanto previsto dalla direttiva UE 2005/36, può eventualmente ottenere il diploma federale di medico. La relativa domanda è da indirizzare alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#), la quale esamina il diploma di medico confrontandolo con un diploma svizzero e in base al risultato stabilisce individualmente le condizioni (per esempio: recupero di tempo di studio, volume degli esami federali) per ottenere un diploma svizzero.

Chi desidera ottenere il riconoscimento di un diploma estero di medico o cerca informazioni in merito alle condizioni per l'ottenimento di un diploma federale di medico, deve rivolgersi alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#).

2. Il perfezionamento – Attività di assistente medico e titolo di perfezionamento

2.1. Dopo aver ottenuto un diploma di medico riconosciuto dalla Confederazione o dalla Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO), ha inizio la fase di perfezionamento con l'obiettivo di acquisire un [titolo federale di perfezionamento specificato nell'Ordinanza relativa alla LPMed](#). Soltanto quando si sarà in possesso di un titolo di perfezionamento di questo tipo, si potrà intraprendere un'*attività medica sotto la propria diretta responsabilità* (in particolare quindi aprire un proprio studio medico, cfr. [art. 36 cpv. 2 LPMed](#)). Il perfezionamento è disciplinato, organizzato e attuato dalla FMH, rispettivamente dall'ISFM su incarico della Confederazione. Per ogni titolo di perfezionamento esiste un [programma dettagliato](#) che definisce la durata e i requisiti per il suo ottenimento. La durata del perfezionamento per il titolo di „medico generico“ è di 3 anni, mentre per un titolo di medico specialista bisogna calcolare al minimo 5 o 6 anni. Il perfezionamento è assolto in [centri di perfezionamento](#) specificamente riconosciuti e termina con un esame di medico specialista. Sono ammessi all'esame di specialista soltanto i medici titolari di un diploma medico svizzero o di un diploma medico straniero riconosciuto formalmente dalla Commissione federale delle professioni mediche.

La FMH, rispettivamente l'ISFM conferisce, oltre ai 44 titoli federali di perfezionamento previsti dall'Ordinanza LPMed, anche altri titoli di perfezionamento, che malgrado non siano automaticamente riconosciuti nello spazio UE, rivestono in Svizzera un importante ruolo per la garanzia della qualità e, in parte, per il conteggio delle prestazioni a carico degli assicuratori sociali (cfr. [Allegato al Regolamento per il perfezionamento professionale RPP](#)).

Chi desidera ottenere un titolo federale di perfezionamento o un altro titolo di perfezionamento, o chi ha delle domande in merito al perfezionamento medico, deve rivolgersi [all'ISFM](#).

2.2. I [titoli di perfezionamento indicati nella direttiva UE 2005/36](#) sono equiparati ai corrispondenti [titoli federali](#). Competente per il riconoscimento di un titolo di perfezionamento è la Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO). Le informazioni che devono figurare nella domanda di riconoscimento e i documenti da inoltrare sono indicati sul sito [dell'Ufficio federale della sanità pubblica \(UFSP\)](#). Inoltre, è necessario poter dimostrare, in modo adeguato, di padroneggiare una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano). Per quanto riguarda le modalità specifiche, si consiglia di rivolgersi alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#). Il diploma ottenuto in uno Stato fuori dell'UE può, a certe condizioni, mediante il riconoscimento in uno Stato membro dell'UE essere riconosciuto indirettamente anche in Svizzera. Questo [«riconoscimento del riconoscimento»](#) di diplomi europei è di competenza della Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO) presso l'Ufficio federale della sanità pubblica.

Chi desidera far riconoscere un titolo estero di perfezionamento, incluso [nella direttiva UE 2005/36](#), o desidera inoltrare la domanda per un [«riconoscimento di uno Stato terzo»](#) deve rivolgersi alla [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#). Non possono essere riconosciuti altri titoli esteri di perfezionamento. Per contro, a certe condizioni, si può tenere conto dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un corrispondente titolo federale di perfezionamento (cfr. cifra 2.3.).

2.3. I *periodi di perfezionamento assolti all'estero* sono interamente o parzialmente riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un [titolo federale di perfezionamento](#) nella misura in cui soddisfino le disposizioni del [Regolamento per il perfezionamento professionale della FMH](#). La domanda in merito è da inoltrare all'ISFM.

Chi desidera far riconoscere dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento, deve rivolgersi [all'ISFM](#).

3. L'aggiornamento – il certificato di aggiornamento della FMH

Ogni detentore di un titolo di perfezionamento è obbligato ad un aggiornamento permanente (cfr. [art. 40 let. b LPMed](#)). In conformità a quanto previsto dal [Regolamento per l'aggiornamento della FMH](#), l'obbligo di aggiornamento prevede mediamente 80 ore l'anno, di cui 30 ore sono, in ogni caso, accreditate come studio autodidattico. Le restanti 50 ore (25 ore d'aggiornamento specifico e 25 ore di aggiornamento esteso) devono essere effettuate secondo [le direttive specifiche della rispettiva società medica specialistica](#). L'aggiornamento non deve corrispondere al titolo di specialista ottenuto, ma all'attività professionale praticata. Tutti i membri della FMH che hanno svolto l'aggiornamento ricevono un diploma d'aggiornamento. L'aggiornamento qui descritto, è legato al titolo di specialista o alla formazione approfondita, perciò non deve essere confuso con l'aggiornamento per ottenere un attestato di formazione complementare che è regolato nei relativi programmi. Si possono trovare altre informazioni sull'obbligo permanente d'aggiornamento, prescritto dalla legge, [cliccando qui](#).

Un altro tipo d'aggiornamento, indipendente dal titolo di specialista o di formazione complementare, esiste [nel quadro di TARMED](#) (cfr. anche la cifra 5 qui di seguito).

4. Abilitazione all'esercizio della professione di medico

4.1. L'abilitazione all'esercizio della professione e la sorveglianza professionale sono di competenza dei [Cantoni](#).

4.2. Dall'entrata in vigore dei contratti bilaterali, i [Cantoni](#) autorizzano *all'esercizio dell'attività indipendente* soltanto i possessori di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO). La Legge sulle professioni mediche prevede due eccezioni ([art. 36, cpv. 3 LPMed](#)) per i titolari di un titolo di perfezionamento professionale equivalente:

- quando si tratta di un o una medico primario che ha una funzione d'insegnante in un centro di perfezionamento riconosciuto;
- in caso di dimostrata insufficienza della copertura medica.

I medici che svolgono in Svizzera un'attività autonoma, solo a titolo provvisorio per un massimo 90 giorni (i cosiddetti „prestatori di servizi“), devono prima ottenere il riconoscimento del loro titolo estero di perfezionamento da parte della [Commissione federale delle professioni mediche \(MEBEKO\)](#). Chi desidera chiedere l'abilitazione all'esercizio della professione deve rivolgersi alla competente [autorità cantonale](#).

Chi dopo l'acquisizione del titolo federale di perfezionamento o chi dopo il riconoscimento del titolo estero di perfezionamento da parte della Commissione federale delle professioni mediche (MEBEKO), desidera aprire uno studio in Svizzera o esercitare provvisoriamente in modo autonomo la professione, deve rivolgersi alla competente autorità cantonale.

4.3. Per l'abilitazione all'esercizio di un'*attività dipendente* non esiste alcuna disposizione di diritto federale. Le [autorità cantionali](#) forniscono informazioni sulle condizioni per esercitare l'attività di medico assistente in ospedale o di assistente e sostituto in uno studio medico. Le basi giuridiche, disponibili in Internet, possono essere consultate sul rispettivo [sito del cantone](#).

5. L'abilitazione all'esercizio a carico dell'assicurazione sociale

5.1. Non appena si dispone di un [titolo federale di perfezionamento](#) o di un [titolo estero di perfezionamento riconosciuto](#), nonché di un'[autorizzazione cantonale all'esercizio della professione](#), si può richiedere l'abilitazione all'esercizio dell'attività a carico delle assicurazioni sociali.

L'ammissione a praticare a carico dell'assicurazione sociale è rilasciata dal [dipartimento cantonale responsabile per la sanità pubblica](#). Per ottenere un numero di concordato (o numero RCC) in vista di praticare a carico dell'assicurazione malattia, bisogna rivolgersi a [santésuisse](#). Il numero di concordato non è obbligatorio secondo legge, ma è necessario di fatto. L'adesione alle convenzioni tariffarie (assicurazione malattia, assicurazione infortuni e assicurazione invalidità) può essere richiesta nello stesso momento che si chiede eventualmente l'affiliazione alla FMH. I medici che non desiderano essere membri della FMH, possono aderire alle convenzioni tariffarie per le assicurazioni sociali dietro pagamento di una tassa, anche in qualità di non membro.

5.2. In determinati settori specialistici si possono fornire delle prestazioni a carico delle Casse Malati soltanto se si dimostra di essere in possesso di una qualifica supplementare. Attualmente, questo riguarda i seguenti settori: [agopuntura e medicina cinese](#), [ultrasuoni per l'accertamento della gravidanza](#) e [sonografia dell'anca](#), ai quali si aggiungono a partire dall'1.1.2012 [omeopatia](#), [medicina antroposofica](#), [terapia neurale](#), [fitoterapia](#).

Chi desidera ottenere uno di questi certificati, si rivolga alla competente [organizzazione specialistica](#).

5.3. Chi desidera *utilizzare* nel suo studio medico un *apparecchio a raggi X*, deve dimostrare di possedere la cosiddetta *competenza*, come disciplinato nella [legislazione sulla radioprotezione](#) e ottenere un'autorizzazione [dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP](#). Acquisirà la necessaria competenza nell'ambito di un corso sulla radioprotezione. Le [date dei corsi](#) sono pubblicate regolarmente sul Bollettino dell'UFSP e sul sito dell'UFSP.

Chi effettua *applicazioni di raggi X con dosi intense*, deve, secondo il campo specifico, acquisire la cosiddetta *competenza*. I detentori di un titolo federale di medico specialista acquisiscono la competenza nel quadro del loro perfezionamento (regolato nel [programma di perfezionamento](#) o in uno speciale [programma di formazione complementare](#)).

I possessori di un titolo estero di perfezionamento possono informarsi presso [l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP](#) in merito ai requisiti in vigore per il rilascio di un'autorizzazione per applicazioni di raggi X con dosi intense.

5.4. Dall'entrata in vigore del tariffario medico TARMED, il 1° maggio 2003 e il 1° gennaio 2004, la maggior parte delle posizioni tariffarie possono essere fatturate unicamente dai medici che dispongono di un'appropriata qualifica medica. Nel [concetto del valore intrinseco](#) sono raccolte tutte le regole riguardo al diritto alla fatturazione derivanti dagli accordi tra i fornitori di prestazione e gli assicuratori. Chi fornisce regolarmente, dal 2001, delle prestazioni senza avere il corrispondente, necessario titolo di perfezionamento, può far valere queste prestazioni nel quadro dei cosiddetti diritti acquisiti a condizione che possa dimostrare un aggiornamento adeguato (cfr. in merito l'informazione di Tarmedsuisse, [Factsheet del 23 giugno 2009](#)). Per qualsiasi [informazione concernente il valore intrinseco](#), è possibile rivolgersi a: info-dig@fmh.ch.

5.5 Dal 2002, vige in Svizzera la clausola del bisogno (blocco delle ammissioni), misura che permette di limitare l'apertura di troppi studi medici. Dal gennaio 2010, gli specialisti in medicina generale, in medicina interna e in pediatria, nonché il medico generico non sottostanno più a questa limitazione. La clausola del bisogno è mantenuta per tutte le altre discipline. L'applicazione è di competenza delle [autorità sanitarie cantionali](#).

6. L'autorizzazione in base al diritto degli stranieri

6.1. Nonostante che i diplomi di medico e i titoli di perfezionamento indicati nella [direttiva UE](#) siano immediatamente riconosciuti, con la procedura di riconoscimento svolta presso la Commissione federale per le professioni mediche (MEBEKO) come sopra esposto nelle cfr. 1 e 2, tutti gli stranieri devono disporre, sempre ancora, di un [permesso di soggiorno](#) valido per l'avvio, risp. la continuazione, di un'attività professionale.

6.2. Dal 1° giugno 2007, per i cittadini [dell'UE-15](#) e i cittadini svizzeri valgono condizioni di vita e di lavoro paragonabili. I cittadini dell'UE che risiedono in Svizzera possono, entro determinate condizioni, far valere certi diritti: per esempio il diritto a un'autorizzazione di soggiorno di corta durata o permanente, il diritto alla mobilità geografica e professionale (cioè la possibilità di cambiare in Svizzera il luogo di residenza e il lavoro in qualsiasi momento), il diritto a delle condizioni di lavoro regolate, il diritto al ricongiungimento familiare e all'esercizio di un'attività professionale per i familiari. Le misure d'accompagnamento hanno sostituito i controlli svolti sul mercato del lavoro (preferenza accordata ai lavoratori indigeni, controllo delle condizioni di lavoro e salario, contingenti). Dal 1° giugno 2007, la libera circolazione delle persone è stata messa in vigore « in prova », cioè con una clausola di protezione estesa fino al 2014.

6.3. Il 1° aprile 2006, l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) è stato allargato a [dieci nuovi membri dell'UE](#) (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Ungheria, Malta e Cipro). Per quanto riguarda Cipro e Malta, valgono le stesse regole che per gli Stati dell'UE-15. Per gli altri Stati entrati nell'UE con l'allargamento a Est, per un periodo transitorio che vale fino al 2011, vigono particolari condizioni d'ammissione: contingenti progressivi, priorità degli indigeni, nonché controllo delle condizioni di lavoro e di salario. Dall'1.11.2011 l'accordo sulla libera circolazione si applica anche alla Romania e alla Bulgaria.

Le autorità possono rifiutare la domanda di un medico di uno degli Stati che è entrato nell'UE con l'allargamento dell'UE ai Paesi dell'Est, quando per il posto in questione è disponibile una persona residente in Svizzera (priorità accordata agli Svizzeri o agli stranieri già presenti sul mercato del lavoro svizzero), quando le condizioni di retribuzione o di lavoro non sono soddisfatte o quando il contingente degli stranieri è già esaurito. Queste tre condizioni, legate al mercato del lavoro, possono essere applicate dalle autorità svizzere fino al 31 maggio 2016.

Sul sito [dell'Ufficio federale della migrazione](#) si possono trovare maggiori informazioni.

7. Sintesi delle competenze

COSA	CHI
7.1. <ul style="list-style-type: none">• Iniziare, risp. proseguire, gli studi di medicina in Svizzera, e riconoscimento, risp. valutazione, di esami intermedi sostenuti all'estero• Riconoscimento di diplomi esteri di medico	<ul style="list-style-type: none">▶ Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e/o Decanati delle facoltà di medicinaCommissione federale per le professioni mediche (MEBEKO)
7.2. <ul style="list-style-type: none">• Acquisizione di un titolo federale di perfezionamento (titolo di medico specialista o di „medico generico“)• Acquisizione di una formazione approfondita• Acquisizione di un attestato di formazione complementare• Riconoscimento di un titolo di perfezionamento in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE	<ul style="list-style-type: none">▶ ISFM▶ ISFM▶ Società mediche specialistiche▶ Commissione federale per le professioni mediche (MEBEKO)

- Riconoscimento di periodi di perfezionamento portati a termine all'estero per l'acquisizione di un titolo federale di perfezionamento ▶ [ISFM](#)

- 7.3. • Acquisizione di un certificato di aggiornamento per un titolo federale di medico specialista ▶ [Associazione medica competente](#)
- Ricertificazione di attestati di formazione complementare ▶ [Società mediche specialistiche](#)

- Aggiornamento per posizioni di diritti acquisiti ▶ [Autodichiarazione](#)

- 7.4. • Rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione per l'attività medica indipendente ▶ [Cantoni](#)
- Autorizzazione, risp. obbligo di notifica, per i prestatori di servizi (medici stranieri che svolgono per meno di 3 mesi l'anno un'attività indipendente in Svizzera) ▶ [Cantoni](#)
- Rilascio di informazioni per medici con diploma estero che desiderano intraprendere un'attività dipendente ▶ [Cantoni](#)
- Assistenza in uno studio medico / supplenza in uno studio medico ▶ [Cantoni](#)

- 7.5. • Rilascio dell'ammissione all'attività a carico delle Casse Malati ▶ [Cantoni](#)
- Rilascio del codice creditore (numero RCC) ▶ [Santésuisse](#)
- Ammissione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e all'assicurazione invalidità ▶ [Agenzie locali e regionali SUVA e AI](#)

- 7.6. • Rilascio del permesso di soggiorno per stranieri ▶ [Autorità cantonali della polizia degli stranieri](#)